

## Condizioni generali delle assicurazioni di protezione giuridica privata e mobilità

La forma al maschile utilizzata a volte nel presente testo si applica per analogia alle persone di sesso femminile.

LJGA02-I5 – edizione 01.01.2022

### Indice

#### A. Disposizioni generali

- Art. 1 Assicuratore che assume il rischio
- Art. 2 Società gestore dei sinistri
- Art. 3 Condizioni d'adesione
- Art. 4 Proposta d'assicurazione
- Art. 5 Inizio della copertura d'assicurazione
- Art. 6 Reticenza
- Art. 7 Periodo d'assicurazione
- Art. 8 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione
- Art. 9 Fine del contratto d'assicurazione
- Art. 10 Rischi coperti
- Art. 10a Tipo d'assicurazione
- Art. 11 Modifica del rischio coperto
- Art. 12 Prestazioni assicurate
- Art. 13 Limitazioni delle prestazioni
- Art. 14 Prestazioni e spese non assicurate
- Art. 15 Validità territoriale
- Art. 16 Validità temporale

#### B. Protezione giuridica privata

- Art. 17 Qualità e rischi assicurati
- Art. 18 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

#### C. Protezione giuridica mobilità

- Art. 19 Qualità e rischi assicurati
- Art. 20 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

#### D. Premi

- Art. 21 Pagamento dei premi
- Art. 22 Bonus famiglia
- Art. 23 Diffida, intimazione ed esecuzione
- Art. 24 Modifica delle tariffe dei premi

#### E. Sinistri

- Art. 25 Notifica di sinistro
- Art. 26 Gestione dei casi di sinistro
- Art. 27 Libera scelta dell'avvocato
- Art. 28 Procedura in caso di divergenza di opinioni
- Art. 29 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

#### F. Altre disposizioni

- Art. 30 Dovere d'informare
- Art. 31 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
- Art. 32 Comunicazioni
- Art. 33 Giurisdizione e foro competente
- Art. 34 Diritto applicabile
- Art. 35 Protezione dei dati

## A. Disposizioni generali

### Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione di protezione giuridica privata e mobilità è il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

### Art. 2 Società gestore dei sinistri

GMA SA ha affidato la gestione dei sinistri a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra»).

### Art. 3 Condizioni d'adesione

Qualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera può richiedere di sottoscrivere l'assicurazione di protezione giuridica privata e/o mobilità.

### Art. 4 Proposta d'assicurazione

1. L'invio di una proposta d'assicurazione non rappresenta una richiesta di offerta, bensì una richiesta formale della persona proponente a GMA SA di voler sottoscrivere un contratto d'assicurazione di protezione giuridica. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), la persona proponente è vincolata a GMA SA per 14 giorni.

- La persona proponente può revocare la proposta al massimo entro 14 giorni dalla sua domanda di sottoscrizione del contratto. Tale termine è rispettato, se la persona proponente consegna la revoca all'assicuratore conformemente all'articolo 32 delle CGA o consegna il suo avviso di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.
- Se la proposta proviene dall'assicuratore, la persona contraente può revocare il contratto al massimo entro 14 giorni da quando ha accettato la proposta.
- La proposta d'assicurazione deve essere trasmessa tramite il modulo messo a disposizione dall'assicuratore. La persona proponente deve rispondere a tutte le domande che figurano nella proposta d'assicurazione in modo completo e conforme al vero. È altresì responsabile della conformità delle risposte fornite da terzi o da un intermediario. La persona proponente deve autorizzare i terzi a mettere a disposizione di GMA SA tutti i documenti e le informazioni che risulteranno necessari.
- L'assicuratore si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta d'assicurazione o di applicare un sovrappremio, senza obbligo di motivare la decisione presa.
- La proposta di assicurazione di una persona che non ha l'esercizio dei diritti civili deve essere stata ratificata dal suo rappresentante legale.

## Art. 5 Inizio della copertura d'assicurazione

- Il contratto d'assicurazione è stipulato nel momento in cui GMA SA comunica alla persona proponente di avere accettato la proposta.
- La copertura d'assicurazione inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore indicata nella polizza d'assicurazione.

## Art. 6 Reticenza

- Se, quando ha risposto alle domande, la persona contraente o il suo rappresentante legale ha ommesso di dichiarare o ha dichiarato inesattamente un fatto importante di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza (reticenza), GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto, entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza.
- La disdetta produce i propri effetti non appena è recapitata alla persona contraente.

## Art. 7 Periodo d'assicurazione

- Il periodo d'assicurazione corrisponde ad un anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- In caso di sottoscrizione del contratto durante un anno civile, il primo periodo d'assicurazione va dalla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione, fino alla fine dell'anno civile.

## Art. 8 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione

- Il contratto concluso non prevede limiti di durata.
- Il contratto può essere disdetto individualmente dalla persona assicurata o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e successivamente ogni anno, con preavviso di tre mesi in ogni caso.

- Dopo ogni sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto entro 10 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'avvenuto pagamento del sinistro. Se la persona assicurata disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta a GMA SA. Se la disdetta del contratto da parte della persona assicurata avviene nell'anno successivo a quello in cui la copertura assicurativa è entrata in vigore, GMA SA mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio deve essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto.
- Dopo ogni sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità. Se GMA SA disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte di GMA SA.
- GMA SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di frode o tentata frode.
- La violazione del dovere di informare da parte di GMA SA prima della sottoscrizione dà diritto alla persona contraente di recedere dal contratto entro quattro settimane dalla data in cui viene a conoscenza della violazione e delle informazioni, ma non oltre due anni dopo tale violazione. La disdetta produce i propri effetti non appena la suddetta giunge a GMA SA. Il premio deve essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto nel caso in cui quest'ultimo venga disdetto o estinto prima della sua scadenza.
- La persona contraente o l'assicuratore può disdire il contratto in qualunque momento, in caso di giusti motivi ai sensi dell'articolo 35b LCA.
- La persona contraente deve notificare la disdetta conformemente all'articolo 32 delle presenti CGA.

## Art. 9 Fine del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano:

- con il decesso della persona assicurata;
- con la disdetta del contratto d'assicurazione;
- con il recesso di GMA SA dal contratto d'assicurazione a seguito del mancato pagamento dei premi, conformemente all'articolo 21 cpv. 1 LCA;
- in caso di trasferimento del domicilio all'estero, alla data di partenza notificata al comune o al cantone.

## Art. 10 Rischi coperti

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta fra le seguenti opzioni:

- assicurazione «Protezione giuridica privata» (Legis<sup>priv</sup>);
- assicurazione «Protezione giuridica mobilità» (Legis<sup>strada</sup>);
- assicurazione combinata «Protezione giuridica privata» e «Protezione giuridica mobilità» (Legis<sup>duo</sup>).

## Art. 10a Tipo d'assicurazione

- La copertura d'assicurazione rientra nella categoria di assicurazioni di danni.
- Le coperture d'assicurazione che rientrano nella categoria di assicurazioni di danni rimborsano i costi del danno effettivo subito, fino a concorrenza delle prestazioni assicurate.

## **Art. 11 Modifica del rischio coperto**

1. La proposta d'aumento del rischio coperto (ad esempio la sottoscrizione dell'assicurazione protezione giuridica combinata privata e mobilità in sostituzione dell'assicurazione protezione giuridica privata) è considerata come una proposta di sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi degli articoli 4 a 8 delle presenti condizioni generali.
2. GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare tale proposta alle condizioni e nei termini stabiliti dall'articolo 1 LCA e dall'articolo 4 delle presenti condizioni generali d'assicurazione.  
Nella fattispecie, si applicano nuovamente le condizioni del contratto in materia di termine di disdetta e di termine d'attesa e non sussistono diritti acquisiti ripresi dal vecchio contratto.
3. Una riduzione della copertura è possibile solo dopo la scadenza del periodo contrattuale minimo, con un preavviso di un mese per la fine di un anno civile. Se la richiesta di riduzione della copertura è fatta a seguito di un aumento del premio, è richiesto solo un mese di preavviso per la fine di un anno civile.

## **Art. 12 Prestazioni assicurate**

### **1. Prestazioni interne**

In un caso giuridico coperto, la persona assicurata può avvalersi della consulenza di specialisti di Dextra, essenzialmente avvocati e giuristi che difendono i suoi interessi. I costi dei dossier interni sono a carico di GMA SA.

### **2. Prestazioni esterne**

GMA SA garantisce alla persona assicurata, fino a concorrenza dell'importo di Fr. 250'000.– per ogni caso giuridico coperto, l'assunzione dei seguenti costi (lista esaustiva):

- a. i costi e gli onorari d'avvocato prima del processo o nel corso della procedura;
- b. i costi di perizia ordinati da Dextra o dal tribunale;
- c. le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie poste a carico della persona assicurata, ad eccezione delle tasse e di altre spese derivanti dalla prima decisione penale (ad esempio decreto d'accusa, decisione di multa, ecc.) o amministrativa (ad esempio avvertimento, revoca della patente, provvedimenti di educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione stradale;
- d. le indennità giudiziarie da corrispondere alla controparte e a carico della persona assicurata. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute alla persona assicurata spettano a Dextra;
- e. le spese di trasferta della persona assicurata in caso di citazione in giustizia in qualità di imputato o parte al processo, nella misura in cui tali spese (tariffa trasporti pubblici) siano superiori a Fr. 100.–. In caso di trasferta all'estero, le spese sono rimborsate, se vi è stato precedentemente un accordo con Dextra;
- f. le spese di riscossione delle indennità concesse alla persona assicurata fino al conseguimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo o alla comminatoria di fallimento. Se il procedimento di riscossione di cui sopra ha luogo al di fuori della Svizzera, tali spese di riscossione sono coperte fino a concorrenza di un importo massimo di Fr. 5'000.–;
- g. le spese di una mediazione d'intesa con Dextra;

- h. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa esclusivamente a titolo di anticipo e deve essere rimborsata a Dextra.

Qualora dallo stesso sinistro, o da fatti ad esso riconducibili, risultassero diversi litigi, questi sono considerati in maniera globale come un unico caso giuridico.

## **Art. 13 Limitazioni delle prestazioni**

### **1. Valore litigioso minimo**

I casi dal valore litigioso inferiore a Fr. 2'000.– danno diritto esclusivamente ad un intervento del servizio giuridico di Dextra (prestazioni interne).

Se il valore litigioso è inferiore a Fr. 2'000.–, l'assicurazione delle prestazioni esterne è comunque garantita se la persona assicurata è perseguita in giudizio e se la controparte è rappresentata da un avvocato.

### **2. Consultazione giuridica**

- a. Dextra concede alla persona assicurata una consultazione giuridica negli ambiti definiti all'art. 17 cpv. 2 let. k.
- b. La consultazione giuridica è in pratica gestita all'interno, da un avvocato di Dextra o dal personale del centro di assistenza ai clienti di Dextra. Se necessario, la prestazione è fornita da un avvocato indipendente (avvocato esterno), un notaio o un mediatore.
- c. In tutti i casi, le spese di consultazione giuridica a carico dell'assicurazione non superano l'importo di Fr. 500.– per litigio (IVA inclusa).
- d. È accordata una sola consultazione giuridica per un solo ed unico avvenimento.

### **3. Diritto di vicinato**

Per le controversie disciplinate dal diritto di vicinato, definite all'art. 17 cpv. 2 let. j, le prestazioni esterne sono limitate a un importo massimo di Fr. 10'000.– per caso giuridico.

## **Art. 14 Prestazioni e spese non assicurate**

Le prestazioni e le spese sottostanti non sono assicurate:

- a. il danno subito dalla persona assicurata;
- b. le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c. le multe a cui la persona assicurata viene condannata;
- d. le spese per le analisi del sangue o analisi analoghe e per esami medici richiesti nell'ambito di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- e. le spese dei corsi di educazione stradale imposti da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

## **Art. 15 Validità territoriale**

In funzione del rischio (litigio) assicurato (cfr. i seguenti art. 17.2 e 19.2), le varie validità territoriali sono:

### **1. Svizzera**

La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici che si verificano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il foro giuridico competente sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

## 2. Europa

La copertura Europa è valida per i casi giuridici che si verificano in Svizzera, nel resto dell'Europa (delimitato ad Est dagli Urali) e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, a condizione che il foro giuridico competente per la difesa degli interessi della persona assicurata sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto comunitario europeo o nazionale di uno dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

## 3. UE/SEE

La copertura UE/SEE è valida per i casi giuridici che si verificano in Svizzera o nell'area UE/SEE, a condizione che il foro giuridico competente sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

## Art. 16 Validità temporale

### 1. Data determinante

Sono coperti i casi giuridici risultanti da un avvenimento insorto durante il periodo di validità del contratto.

È considerata come data determinante:

- a. nel diritto della responsabilità civile: la data dell'avvenimento che ha provocato il danno;
- b. nel diritto delle assicurazioni: la data dell'avvenimento che fa nascere il diritto a una prestazione; in materia d'invalidità, l'avvenimento che fa nascere il diritto è la data dell'incidente o, per i casi di malattia, la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro; quando non si tratta di una richiesta di prestazione, si considera la data della notifica, da parte dell'istituto assicurativo, della decisione contestata;
- c. nel diritto dei contratti: la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale;
- d. nel diritto penale e penale-amministrativo: la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale;
- e. nel diritto delle persone, della famiglia, delle successioni: la data dell'avvenimento che fa nascere l'esigenza di informazioni;
- f. nel diritto di vicinato, di proprietà e altri diritti reali: il momento in cui la persona assicurata o un terzo non adempie a un obbligo, la cui violazione necessita la tutela degli interessi della persona assicurata;
- g. nel diritto della proprietà per piani: la data della violazione presunta o effettiva di una disposizione legale o regolamentare.

### 2. Termine di attesa

Per ogni litigio risultante da contratti, dal diritto di proprietà e di vicinato, nonché per le consultazioni giuridiche ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. k delle presenti condizioni generali d'assicurazione, la copertura assicurativa comincia a decorrere tre mesi dopo la data d'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio presso un altro assicuratore e non ci sia stata interruzione di copertura.

## B. Protezione giuridica privata

### Art. 17 Qualità e rischi assicurati

#### 1. Qualità assicurate

La persona assicurata è coperta in qualità di:

- a. persona privata;
- b. persona che esercita un'attività professionale dipendente;
- c. inquilino;
- d. parte a un contratto definita dall'art. 17. cpv. 2 lett. f;
- e. pedone, ciclista, cavaliere;
- f. persona che pratica un'attività sportiva;
- g. passeggero di mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
- h. proprietario di un bene immobiliare in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein in cui abita e il cui valore assicurativo non superi i 2 milioni di franchi.

#### 2. Rischi assicurati

##### a. Diritto della responsabilità civile

Litigi della persona assicurata risultanti dalle sue pretese legali per il risarcimento del danno subito al momento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva. Pretese della persona assicurata che derivano dalla legge federale concernente le vittime di reati.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

##### b. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti assicurativi, casse malati e casse di pensioni, privati o pubblici, siti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

##### c. Contratto di lavoro

Controversie della persona assicurata con il suo datore di lavoro in base ad un contratto di lavoro o un rapporto di servizio.

In questi casi, la copertura assicurativa è concessa per intero fino a concorrenza di un valore litigioso di Fr. 100'000.– Oltre tale importo, l'assunzione è stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra la somma di Fr. 100'000.– e l'ammontare del valore litigioso. Quest'ultimo corrisponde al totale del credito e non ad eventuali richieste parziali. In caso di domanda riconvenzionale, i valori litigiosi vengono sommati fra loro.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

##### d. Contratto di locazione

Litigi della persona assicurata con il locatore dell'appartamento o della casa che abita.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

##### e. Contratto di appalto

Litigi della persona assicurata risultanti da un contratto di appalto riguardo all'immobile assicurato, purché i lavori non richiedano alcuna autorizzazione ufficiale. Nei casi in cui sia necessaria un'autorizzazione ufficiale, tali litigi sono coperti esclusivamente se il costo totale di costruzione è inferiore a Fr. 100'000.–.

La copertura UE/SEE è valida per i presenti litigi.

##### f. Diritto dei consumatori e dei contratti

Litigi della persona assicurata che risultano dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- compravendita (E-commerce incluso),
- permuta,
- donazione,
- locazione,
- affitto,
- leasing,
- prestito,
- deposito,
- trasporto,
- credito al consumo,
- carta di credito,
- mandato propriamente detto,
- abbonamento,
- telecomunicazioni,
- viaggio a prezzo forfetario.

La copertura UE/SEE è valida per i presenti litigi.

g. Diritto penale e amministrativo

Difesa della persona assicurata in procedure penali o penali-amministrative dirette contro la stessa per infrazioni commesse per negligenza. Se la persona assicurata viene accusata di un'infrazione intenzionale, Dexra non fornisce alcuna prestazione fino a che, con sentenza definitiva, non sia pronunciata un'assoluzione totale della persona assicurata, nel merito, o riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. L'assoluzione non deve essere legata ad un risarcimento al querelante o all'assunzione totale o parziale delle spese di giudizio da parte della persona assicurata. Intervento della persona assicurata in qualità di parte civile per fare valere i propri diritti, qualora tale intervento fosse necessario per il risarcimento danni in seguito a lesioni corporali.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

h. Diritto della proprietà e altri diritti reali

Litigi della persona assicurata in qualità di proprietario d'immobile che riguardano (lista esaustiva):

- le servitù e gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a carico o a favore dell'immobile assicurato,
- i litigi risultanti dai confini della proprietà dell'immobile assicurato.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

i. Diritto della proprietà per piani

Litigi della persona assicurata con altri proprietari della proprietà per piani riguardanti la ripartizione delle spese comuni tra comproprietari.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

j. Diritto di vicinato

Litigi della persona assicurata in materia di diritto civile con i vicini diretti, in qualità di proprietario d'immobile, nei seguenti casi (lista esaustiva):

- ostruzione della visuale;
- manutenzione e distanza dai confini di piante e siepi.
- emissioni (rumore, fumo, odori).

Nell'ambito sopra citato, le prestazioni sono limitate a Fr. 10'000.- per litigio (cfr. art. 13 cpv. 3).

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

k. Diritto delle persone, della famiglia (diritto del divorzio escluso), delle successioni

Negli ambiti di cui sopra, le prestazioni sono limitate a

Fr. 500.- per litigio, IVA inclusa (cfr. art. 13 cpv. 2 let. c).  
La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

## Art. 18 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

1. I casi non menzionati dall'articolo 17 cpv. 2, ad esempio il diritto fiscale ed altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto delle società, il diritto pubblico in materia di costruzioni, della pianificazione del territorio, le controversie che coinvolgono un'associazione.
2. La copertura non è valida nei seguenti casi:
  - a. I litigi della persona assicurata in qualità di:
    - datore di lavoro;
    - sportivo professionista;
    - paziente o beneficiario di cure mediche e terapeutiche;
    - acquirente, proprietario, comodatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore;
    - proprietario, comproprietario o proprietario per piani di un immobile commerciale;
    - locatore o sublocatore.
  - b. I litigi della persona assicurata correlati a:
    - l'acquisto/l'alienazione (vendita e permuta, donazione, ecc.) di immobili e terreni;
    - un pegno immobiliare;
    - un contratto relativo al godimento a tempo parziale di beni immobili (time-sharing);
    - la pianificazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici ed altre opere dell'assicurato a partire da un costo totale di costruzione di Fr. 100'000.-, se è necessaria un'autorizzazione ufficiale;
    - la realizzazione forzata di un immobile di cui l'assicurato è proprietario o l'ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori;
    - l'acquisto/l'alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di cartevalori;
    - l'investimento e la gestione di cartevalori o altri beni;
    - le operazioni a termine e gli affari speculativi;
    - qualsiasi attività lucrativa indipendente della persona assicurata, quali ad esempio:
      - un'attività professionale principale o accessoria in cui l'assicurato assume per intero o parzialmente il rischio dell'imprenditore, senza trovarsi in una posizione di subordinazione;
      - una funzione d'amministratore o di socio in una società semplice, commerciale o cooperativa;
    - la riscossione di crediti;
    - crediti ceduti alla persona assicurata;
    - l'utilizzo di software e ricettività di siti Internet.
  - c. I litigi tra comproprietari o proprietari per piani e le controversie con l'amministratore di una comproprietà o di una proprietà per piani, purché i suddetti litigi non siano espressamente assicurati ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. i.
  - d. La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti della persona assicurata.
  - e. I litigi della persona assicurata con persone con cui



- condivide l'economia domestica e che hanno sottoscritto una polizza di protezione giuridica con GMA SA.
- f. I litigi della persona assicurata che derivano dalla sua partecipazione a risse e tafferugli.
  - g. I litigi della persona assicurata ricollegabili alla perpetrazione intenzionale, nonché ai tentativi di crimini e altri delitti.
  - h. I litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi natura, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali, nonché cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.
  - i. Le procedure dinanzi a giurisdizioni internazionali o soprannazionali.
  - j. Le controversie con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Dextra, nonché i litigi con Dextra.
3. Sono altresì da considerare rischi non assicurati le richieste di risarcimento, i procedimenti penali o penali-amministrativi e qualsiasi procedimento simile correlato alle succitate esclusioni.

## C. Protezione giuridica mobilità

### Art. 19 Qualità e rischi assicurati

#### 1. Qualità assicurate

La persona assicurata è coperta in qualità di:

- a. conducente autorizzato di qualsiasi veicolo che si trova nella circolazione stradale;
- b. proprietario, detentore dei veicoli destinati alla circolazione stradale (fino a un massimo di 3,5 t di peso totale e di 3,2 m di altezza), immatricolati a suo nome in Svizzera o nel Liechtenstein, compresi il veicolo di servizio messo a disposizione della persona assicurata;
- c. parte a un contratto ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. d;
- d. pedone, ciclista, cavaliere su strada pubblica, compresa l'utilizzazione di pattini, skateboard, monopattino;
- e. passeggero dei mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
- f. detentore di una patente per veicoli destinati alla circolazione stradale.

#### 2. Rischi assicurati

##### a. Diritto penale e amministrativo

Difesa della persona assicurata nelle procedure penali o penali-amministrative dirette contro lei stessa per infrazioni alla legge nell'ambito delle disposizioni sulla circolazione stradale commesse per negligenza. Se la persona assicurata viene accusata di un'infrazione intenzionale, Dextra non fornisce alcuna prestazione fino alla pronuncia con sentenza definitiva del riconoscimento di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.

Intervento della persona assicurata in qualità di parte civile per fare valere i propri diritti in seguito ad un infortunio coperto dalla presente assicurazione.

Procedure amministrative in merito alla patente, al libretto di circolazione dei veicoli immatricolati a nome della persona assicurata e alla tassazione di questi ultimi.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

##### b. Diritto della responsabilità civile

Litigi della persona assicurata risultanti dalle sue pretese legali in risarcimento del danno subito al mo-

mento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva. Pretese della persona assicurata che derivano dalla legge federale concernente le vittime di reati.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

##### c. Diritto delle assicurazioni

Litigi della persona assicurata risultanti dai suoi rapporti con istituti assicurativi, casse malati e casse di pensioni, privati o pubblici, siti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

##### d. Diritto dei contratti in materia di veicoli

Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti, sottoscritti dalla persona assicurata (lista esaustiva):

- compravendita, leasing,
- riparazione/manutenzione,
- noleggio, prestito,

di veicoli immatricolati a nome della persona assicurata.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

### Art. 20 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

#### 1. Diritto dei contratti

I litigi risultanti da contratti sottoscritti dalla persona assicurata a titolo commerciale.

#### 2. Esclusioni generali

- a. La difesa della persona assicurata in qualità di conducente di un veicolo allorché non in possesso, al momento del sinistro, della necessaria patente.
- b. La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti della persona assicurata.
- c. I litigi riconducibili ad una partecipazione attiva a gare e competizioni di qualsiasi natura con un veicolo a motore.
- d. I litigi della persona assicurata con persone con cui condivide l'economia domestica e che hanno sottoscritto una polizza di protezione giuridica con GMA SA.
- e. I litigi della persona assicurata che derivano dalla sua partecipazione a risse e tafferugli.
- f. I litigi della persona assicurata riconducibili alla perpetrazione intenzionale, nonché ai tentativi di crimini e altri delitti.
- g. I litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi natura, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali, nonché cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.
- h. Le procedure dinanzi a giurisdizioni internazionali o soprannazionali.
- i. Le controversie con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Dextra, nonché i litigi con Dextra.

#### 3. Sono altresì da considerare rischi non assicurati le richieste di risarcimento, i procedimenti penali o penali-amministrativi e qualsiasi procedimento analogo correlato alle succitate esclusioni.

## D. Premi

### Art. 21 Pagamento dei premi

1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo; possono altresì essere corrisposti a rate semestrali, trimestrali o mensili, previo accordo speciale e con un supplemento per spese.
2. Il periodo di fatturazione dei premi è di almeno un mese, ad eccezione del mese durante il quale l'adesione inizia o finisce.

### Art. 22 Bonus famiglia

1. Se almeno una persona maggiorenne condivide l'economia domestica con una delle persone di cui sotto:
  - coniuge, concubino;
  - figli propri oppure del coniuge o concubino, minori di 25 anni;
  - genitori propri oppure del coniuge, concubino;un bonus famiglia può essere accordato sul premio delle corrispondenti assicurazioni delle persone menzionate nella lista di cui sopra.
2. L'ammontare del bonus famiglia è precisato nella polizza d'assicurazione.

### Art. 23 Diffida, intimazione ed esecuzione

1. Se il premio non viene pagato entro il termine, al debitore viene trasmesso per iscritto e a sue spese un'intimazione ad adempiere ai propri impegni di pagamento entro 14 giorni a decorrere dalla data d'invio della diffida, con avvertimento delle conseguenze della suddetta inadempienza. Se l'intimazione non produce effetti, l'obbligo di prestazioni si estingue alla scadenza di tale termine.
2. La persona assicurata non può avanzare pretese di prestazioni per litigi correlati ad avvenimenti che si verificano nel periodo di sospensione dell'obbligo alle prestazioni, anche qualora il premio fosse successivamente corrisposto.
3. Se GMA SA procede con l'esecuzione nei confronti della persona assicurata, quest'ultima può essere costretta a farsi carico delle spese amministrative derivanti.

### Art. 24 Modifica delle tariffe dei premi

1. GMA SA può adeguare le tariffe dei premi in funzione dell'evoluzione dei costi, dei sinistri e delle modifiche di legge.
2. GMA SA deve comunicare alla persona assicurata le nuove disposizioni del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione. In tale caso, la persona assicurata ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione oggetto della modifica, con effetto a decorrere dalla fine del periodo di assicurazione in corso, entro 30 giorni dal momento in cui riceve la polizza o la notifica dell'aumento. La disdetta deve pervenire a GMA SA entro 30 giorni.
3. Se la persona assicurata non disdice il contratto, le modifiche apportate ai premi saranno considerate accettate.

4. Un cambiamento di tariffa conseguente alla perdita del diritto a riduzioni o al bonus famiglia (comprese le modifiche derivanti dal termine di un'azione promozionale limitata nel tempo) non è considerato un cambiamento del premio ai sensi delle disposizioni di cui sopra. Il diritto di disdetta non è applicabile in questo caso.
5. In caso di riduzione delle tariffe dei premi (cfr. cpv. 1 soprastante), la persona contraente non gode di alcun diritto di disdetta.

## E. Sinistri

### Art. 25 Notifica di sinistro

1. La persona assicurata deve comunicare a Dextra, nel più breve tempo possibile a decorrere dal momento in cui avviene, o dalla constatazione dello stesso, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione.

Per posta: Dextra Protezione giuridica SA  
Hohlstrasse 556  
8048 Zurigo

Per telefono: 044 296 64 62

Via Internet: [www.dextra.ch/legis](http://www.dextra.ch/legis)

### Art. 26 Gestione dei casi di sinistro

1. Dextra informa la persona assicurata dei propri diritti e avvia tutte le procedure necessarie per proteggere i suoi interessi.
2. La persona assicurata fornisce a Dextra le informazioni e le procure necessarie; consegnerà inoltre allo stesso tutti i documenti e le prove di cui dispone.
3. La persona assicurata si astiene da qualsiasi intervento, allorché le trattative sono condotte da Dextra. La persona assicurata non conferisce alcun mandato, non dà avvio ad alcun procedimento giudiziario e non conclude alcun tipo di transazione che comportino obblighi per Dextra e/o GMA SA.
4. La persona assicurata autorizza Dextra ad entrare in possesso e ad utilizzare tutti i dati necessari a dirimere i casi legali in questione. Dextra è altresì abilitata a raccogliere presso terzi qualsiasi informazione utile e a consultare la documentazione ufficiale. Se necessario ai fini del caso giuridico, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti nel caso o trasmessi all'estero. Dextra si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della privacy.
5. Fatto salvo espresso divieto da parte della persona assicurata, quest'ultima autorizza Dextra a servirsi dei mezzi elettronici di comunicazione, quali e-mail, fax, ecc., per comunicare con lei o con altre parti. Il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi non può essere escluso. Dextra declina qualsiasi responsabilità in merito alla possibilità che terzi non autorizzati ricevano, leggano, trasmettano, copino, utilizzino o manipolino informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi per via elettronica.

## **Art. 27 Libera scelta dell'avvocato**

1. L'assicurato, su richiesta, e previa autorizzazione da parte di Dextra, può liberamente scegliere e conferire mandato ad un avvocato territorialmente competente, nel caso in cui sia necessario l'intervento di un avvocato per difendere i suoi interessi.
2. La persona assicurata può scegliere liberamente un avvocato territorialmente competente allorché, in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo o in caso di conflitto di interessi, sia necessario ricorrere ad un mandatario esterno.
3. La persona assicurata libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. La persona assicurata lo autorizza, inoltre, ad informare Dextra in merito agli sviluppi del caso e a mettere a sua disposizione i principali atti del fascicolo.
4. La persona assicurata e Dextra agiscono di comune accordo, nel caso in cui sia necessario nominare un avvocato all'estero.

## **Art. 28 Procedura in caso di divergenza di opinioni**

1. In caso di divergenza di opinioni tra la persona assicurata e Dextra in merito alle misure da intraprendere per dirimere un caso giuridico coperto, Dextra motiva immediatamente per iscritto la soluzione da lui proposta e informa la persona assicurata del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, al procedimento arbitrale seguente.
2. La persona assicurata e Dextra designano di comune accordo un arbitro unico. Quest'ultimo decide tramite un solo scambio epistolare e imputa alle parti le spese della procedura in funzione del risultato. In caso di disaccordo riguardo la designazione dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

## **Art. 29 Violazione degli obblighi in caso di sinistro**

1. Se la persona assicurata viola in modo colposo i propri obblighi contrattuali o legali, Dextra e GMA SA hanno il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione ha comportato spese supplementari.
2. Se un mandato è attribuito a un avvocato, se un'azione legale è avviata o se un ricorso è inoltrato prima che Dextra conceda la propria autorizzazione, quest'ultima può rifiutare totalmente l'assunzione delle spese.

## **F. Altre disposizioni**

### **Art. 30 Dovere d'informare**

1. Qualsiasi cambiamento (cognome, nome, sesso, stato civile, domicilio, conto bancario o postale, e-mail, telefono) e i decessi devono essere immediatamente notificati a GMA SA. In caso di mancata notifica o di notifica tardiva, i danni e le spese a carico di Dextra e GMA SA possono essere reclamati alla persona assicurata.
2. Qualsiasi cambiamento che possa incidere sulle condizioni per l'attribuzione di un bonus famiglia, secondo la definizione di cui all'art. 22, deve essere subito comunicato a GMA SA.

3. Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio o la propria residenza fuori della Svizzera, deve darne comunicazione a GMA SA e deve fornirgli un attestato di partenza rilasciato dal comune o dal cantone. Su tale base, l'assicuratore disdice il contratto d'assicurazione con effetto dalla data di partenza indicata nell'attestato.
4. Se la persona assicurata omette di comunicare la sua partenza o la comunica entro un termine inappropriato, GMA SA può disdire il contratto con effetto retroattivo dalla data effettiva di partenza notificata al comune o al cantone. In questo caso, le eventuali prestazioni indebite saranno reclamate alla persona assicurata.

### **Art. 31 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione**

1. L'assicuratore ha il diritto di adeguare le condizioni di assicurazione, se vi sono modifiche negli ambiti sotto elencati:
  - a. ampliamento del monopolio accordato agli avvocati;
  - b. modifica delle basi legali che regolano la protezione giuridica;
  - c. modifica della legislazione svizzera;
  - d. adeguamenti del catalogo o della portata delle prestazioni definiti nelle condizioni d'assicurazione.
2. Le nuove condizioni si applicano se sono adeguate secondo il primo capoverso, nel corso del periodo di validità dell'assicurazione.
3. GMA SA comunica per iscritto alla persona assicurata tali adeguamenti. Le persone assicurate non disposte ad accettare tali adeguamenti possono disdire il contratto in questione, con effetto a decorrere dalla data dell'adeguamento. Se, entro 30 giorni, GMA SA non riceve alcuna disdetta, le nuove disposizioni sono accettate.
4. Fanno eccezione al diritto di disdetta gli adeguamenti delle condizioni d'assicurazione che non comportano alcun svantaggio per la persona assicurata.

### **Art. 32 Comunicazioni**

1. Le comunicazioni della persona contraente e di GMA SA o di Dextra possono essere validamente trasmesse per iscritto o tramite qualsiasi altra forma che consenta la prova per testo (posta elettronica o altri mezzi di comunicazione messi a disposizione da GMA SA o da Dextra), eccetto tramite i social network.
2. Le comunicazioni della persona contraente relative alla gestione dei contratti devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali dell'assicuratore.
3. Le comunicazioni della persona contraente in relazione al trattamento di un sinistro devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali di Dextra.
4. Le comunicazioni di GMA SA sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato a GMA SA dalla persona contraente.
5. Le comunicazioni di Dextra sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato a Dextra dalla persona contraente.
6. L'assicuratore può altresì effettuare comunicazioni generali alle persone contraenti attraverso il giornale destinato agli



assicurati. La persona contraente che non desidera più ricevere tale giornale può richiederlo all'assicuratore, nel qual caso l'assicuratore è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito alle comunicazioni pubblicate.

### **Art. 33 Giurisdizione e foro competente**

Il foro giuridico di un'eventuale azione giudiziaria intentata contro GMA SA è quello del domicilio svizzero della persona assicurata o quello della sede dell'assicuratore.

### **Art. 34 Diritto applicabile**

Alla presente assicurazione si applicano le disposizioni della Legge Federale sul Contratto d'Assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), le disposizioni della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 e quelle della relativa Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.

### **Art. 35 Protezione dei dati**

#### **Dati personali e sensibili**

Il Groupe Mutuel Services SA tratta i dati personali e i dati sensibili della persona contraente, della persona assicurata, e, se del caso, dei loro aventi diritto o delle persone vincolate (qui di seguito: le persone interessate) per conto di Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, l'assicuratore. Il trattamento dei dati è delegato al Groupe Mutuel Services SA (qui di seguito: Groupe Mutuel), una società della Groupe Mutuel Holding SA. Queste due società sono soggette alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Con l'espressione «dati personali» si intendono le informazioni relative alle persone interessate, che includono tra l'altro quelle relative alla gestione del contratto d'assicurazione. Con l'espressione «dati sensibili» si intendono le informazioni relative allo stato di salute delle persone assicurate e ai sinistri. Sono soprattutto trattate le seguenti categorie di dati personali e sensibili: i dati personali dichiarativi delle persone interessate, vale a dire quei dati che il Groupe Mutuel può raccogliere dalle persone interessate in caso di interesse manifesto e/o in caso di sottoscrizione di prodotti e servizi che fornisce o distribuisce; i dati relativi alle prestazioni fornite o al funzionamento di prodotti e servizi o al loro utilizzo, in particolare quando si utilizzano i servizi online; i dati provenienti da terzi, da altri servizi o da informazioni pubbliche quando ciò è autorizzato.

#### **Base giuridica**

Il Groupe Mutuel tratta i dati personali e sensibili delle persone interessate e implementa il trattamento dei dati secondo le seguenti basi giuridiche: il consenso delle persone interessate, rispettivamente l'esplicito consenso per i dati sensibili; le disposizioni di legge applicabili alle attività del Groupe Mutuel (in particolare la LPD); il contratto stipulato tra il Groupe Mutuel e le persone interessate; l'interesse pubblico preponderante o l'interesse privato preponderante (ai sensi della LPD) del Groupe Mutuel o delle persone interessate.

#### **Finalità**

I dati personali e sensibili sono utilizzati in particolare per valutare i rischi da assicurare, trattare i sinistri, garantire il monitoraggio amministrativo, statistico e finanziario del contratto, consentire la gestione delle sue attività (statistiche, audit interno ed esterno ecc.) e il rispetto dei suoi obblighi legali, il miglioramento e lo sviluppo dei servizi forniti, l'ottimizzazione e l'economia dei costi assicurativi, l'esecuzione di operazioni di prospezione e di marketing, la gestione dei debiti e dei contenziosi, la lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode fiscale. A tal fine, tali dati potranno essere comunicati, condivisi e scambiati tra il Groupe Mutuel e terzi (vedere sotto). Per quanto concerne i dati utilizzati a fini statistici, questi sono resi anonimi.

#### **Sicurezza**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali e in relazione ai rischi presentati dal trattamento, il Groupe Mutuel, i suoi intermediari assicurativi e altri mandatari (ad esempio un riassicuratore) si impegnano a implementare tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati. Tali disposizioni includono, in particolare, le misure tecniche, fisiche e organizzative necessarie per tutelare la sicurezza dei dati personali e impedirne la modifica, il danneggiamento o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

#### **Trasferimento dei dati**

I dati sono trattati in modo riservato e possono essere comunicati al fornitore di assistenza e a Dextra, nonché a terzi (ad esempio: intermediari assicurativi, riassicuratori, medici, beneficiari, ufficio AI, sicurezza sociale del paese di residenza della persona assicurata) anche all'estero. Tale comunicazione avviene, ad esempio, sulla base di obblighi legali, decisioni giudiziarie, condizioni generali di assicurazione o consenso delle persone interessate. Il consenso deve essere esplicito se si tratta di dati sensibili. Se il trattamento dei dati è oggetto di un contratto di subappalto, outsourcing o collaborazione con terzi, questi ultimi si impegnano, nell'ambito del loro rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Groupe Mutuel seleziona i subappaltatori che presentano le necessarie garanzie. I dati affidati agli intermediari assicurativi saranno registrati e trasmessi al Groupe Mutuel per il trattamento delle domande di assicurazione e per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l'intermediario assicurativo e il Groupe Mutuel. Quest'ultimo non è responsabile del trattamento dei dati personali che la persona interessata può avere autorizzato a terzi o che è realizzato indipendentemente dal Groupe Mutuel. Spetta alle persone interessate riferirsi alle politiche di protezione dei dati di terzi per verificare le condizioni del trattamento effettuato, o per esercitare i propri diritti in relazione a tale trattamento.

#### **Profilatura**

Durante il rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, le persone interessate possono essere oggetto di profilatura a scopo di marketing, in modo che l'assicuratore possa proporre servizi e prodotti che soddisfino le loro aspettative, il loro profilo e le loro esigenze.

**Durata di conservazione**

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario per legge, per la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, della riscossione e/o degli eventuali litigi tra il Groupe Mutuel, la persona assicurata, l'intermediario assicurativo o i terzi.

**Diritti di accesso e di rettifica**

Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai loro dati personali, far rettificare tali dati, far cancellare i loro dati nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, far limitare il trattamento dei dati, chiedere il trasferimento dei dati, revocare il consenso al trattamento dei dati personali con riserva del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, rivolgersi all'autorità di vigilanza competente.

**Data Protection Officer**

Il Groupe Mutuel ha designato un Data Protection Officer (adetto alla protezione dei dati) che può essere contattato al seguente indirizzo:

[dataprotection@groupemutuel.ch](mailto:dataprotection@groupemutuel.ch).

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati si trovano nel sito Internet del Groupe Mutuel:

[www.groupemutuel.ch](http://www.groupemutuel.ch).

# Condizioni particolari dell'assicurazione di protezione giuridica del paziente Legis<sup>sana+</sup> **LS**

LSGA01-I1 – edizione 01.06.2024

## Indice

<b>Art. 1</b>	Assicuratore che assume il rischio	<b>Art. 12</b>	Annuncio di sinistro
<b>Art. 2</b>	Società gestore dei sinistri	<b>Art. 13</b>	Gestione dei sinistri
<b>Art. 3</b>	Condizioni di adesione	<b>Art. 14</b>	Scelta dell'avvocato
<b>Art. 4</b>	Inizio della copertura, durata e disdetta del contratto	<b>Art. 15</b>	Procedura in caso di divergenza di opinioni
<b>Art. 5</b>	Qualità e rischi assicurati	<b>Art. 16</b>	Violazione dei doveri in caso di sinistro
<b>Art. 6</b>	Rischi non assicurati	<b>Art. 17</b>	Modifica del tariffario dei premi
<b>Art. 7</b>	Sussidiarietà	<b>Art. 18</b>	Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
<b>Art. 8</b>	Validità territoriale	<b>Art. 19</b>	Comunicazioni
<b>Art. 9</b>	Validità temporale	<b>Art. 20</b>	Trattamento dei dati personali dell'assicurato
<b>Art. 10</b>	Prestazioni assicurate	<b>Art. 21</b>	Luogo d'adempimento e foro
<b>Art. 11</b>	Costi non assicurati	<b>Art. 22</b>	Diritto applicabile

Le seguenti disposizioni sono disciplinate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la cui data d'edizione è indicata nella polizza d'assicurazione

## Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione di protezione giuridica del paziente (qui di seguito «l'assicurazione») è Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

## Art. 2 Società gestore dei sinistri

GMA SA ha affidato la gestione dei sinistri a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra»).

## Art. 3 Condizioni di adesione

Qualsiasi persona fisica, domiciliata in Svizzera può chiedere di aderire all'assicurazione.

## Art. 4 Inizio della copertura, durata e disdetta del contratto

1. Il contratto d'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza d'assicurazione.
2. L'assicurazione è stipulata almeno per un periodo d'assicurazione secondo l'articolo 12 delle CGC. Si rinnova poi tacitamente da un anno civile all'altro.
3. Al termine di un periodo d'assicurazione, la persona contraente o GMA SA può disdire il contratto per la fine di un anno civile con preavviso di tre mesi.
4. Non appena l'assicurato non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 3, il contratto si estingue.
5. Dopo ogni sinistro per cui è erogata una prestazione, il contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni da quando è venuto a conoscenza della liquidazione

del sinistro. Se il contraente recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA riceve la notifica di disdetta. Se la persona assicurata disdice il contratto durante l'anno successivo all'entrata in vigore della copertura d'assicurazione, l'assicuratore mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto.

6. In deroga all'articolo 13 delle CGC, dopo ogni sinistro per cui è erogata una prestazione, GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto al massimo nel momento in cui paga il sinistro. Se GMA SA recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA notifica la disdetta.

## Art. 5 Qualità e rischi assicurati

1. L'assicurato è coperto in qualità di paziente, parte di un contratto o beneficiario di cure mediche o terapeutiche (fornite da medici, dentisti, chirurghi, fisioterapisti, terapisti di medicina alternativa, ospedali, cliniche, ecc.):
  - a. in caso di controversie relative a una violazione del diritto alla protezione dei dati subita dall'assicurato e riguardante i suoi dati sanitari;
  - b. per le richieste di risarcimento danni in caso di controversia relativa a un errore di diagnosi, a un intervento o a cure mediche o terapeutiche, in seguito a:
    - una malattia;
    - una maternità;
    - un infortunio;
    - il desiderio di correggere o eliminare difetti o imperfezioni fisiche di tipo estetico;

- c. per far valere le pretese di responsabilità per danno da prodotti, quando il difetto di un mezzo ausiliario utilizzato come parte del trattamento medico (strumento, apparecchio, impianto, prodotto, ecc.) o l'uso di un farmaco ha causato un danno.
2. Le controversie sono assicurate solo se l'attività del fornitore di prestazioni coinvolto nella controversia è approvata dalle autorità sanitarie competenti del paese in cui viene prestato il trattamento o l'assistenza medica.

## Art. 6 Rischi non assicurati

Non sono assicurate le controversie in relazione a:

- a. trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici;
  - b. interventi di chirurgia bariatrica eseguiti al di fuori della Svizzera, compresi gli interventi per il trattamento dei postumi estetici di tali interventi eseguiti all'estero;
  - c. i seguenti interventi cosmetici:
    - riempimento dei glutei e/o degli arti inferiori con grasso o prodotti sintetici;
    - aumento del seno con iniezioni di prodotti sintetici;
    - la liposuzione che supera il 5% del peso corporeo della persona assicurata;
  - d. controversie su onorari o fatture.
- Sono inoltre escluse le seguenti controversie:
- e. i casi in relazione a crimini o delitti commessi o tentati intenzionalmente dalla persona assicurata, nonché quando la persona assicurata partecipa ad atti di guerra o di terrorismo;
  - f. i casi legati a eventi bellici o a disordini di qualsiasi tipo;
  - g. i casi in relazione a radiazioni ionizzanti o energia atomica;
  - h. con avvocati, periti, ecc. incaricati in un caso autorizzato da Dextra, nonché in caso di controversie con Dextra;
  - i. con una società di Groupe Mutuel Holding SA e/o con la Fondation Groupe Mutuel e/o con società di assicurazione legate a Groupe Mutuel Services SA da un contratto di servizio.

## Art. 7 Sussidiarietà

Per le controversie di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c (responsabilità per danno da prodotto), la copertura assicurativa sussiste solo se le prestazioni assicurate non devono essere fornite da un altro assicuratore.

## Art. 8 Validità territoriale

Fatto salvo l'art. 6 lettera b, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

## Art. 9 Validità temporale

1. Sono coperti i casi giudiziari che hanno origine da un evento verificatosi durante il periodo di validità del contratto d'assicurazione, ma dopo la scadenza di un termine d'attesa di tre mesi dalla data di entrata in vigore del contratto d'assicurazione per le controversie derivanti da un intervento di chirurgia estetica.
2. Per le controversie derivanti da un contratto, la data della prima presunta o effettiva violazione dell'obbligo contrattuale sarà considerata la data determinante.

## Art. 10 Prestazioni assicurate

1. Oltre all'assistenza legale fornita da Dextra, la copertura assicurativa si estende, per i rischi assicurati, fino a un importo massimo di CHF 500'000 per caso in Svizzera o CHF 50'000 per caso al di fuori della Svizzera, al pagamento delle seguenti spese (elenco esaustivo):
  - a. le spese e gli onorari di avvocati e altri rappresentanti legali;
  - b. i costi delle perizie effettuate da Dextra o dal tribunale;
  - c. le spese e le tasse giudiziarie a carico della persona assicurata;
  - d. le ripetibili riconosciute alla controparte e messe a carico della persona assicurata;
  - e. le spese di viaggio sostenute dall'assicurato in caso di citazione in giudizio. In caso di viaggio all'estero, le spese saranno rimborsate se preventivamente concordate con Dextra;
  - f. l'effettiva perdita di reddito derivante dai viaggi di cui alla precedente lettera e.;
  - g. le spese di incasso dell'indennizzo riconosciuto all'assicurato, fino all'ottenimento di un atto di carenza di beni provvisorio o definitivo o di una comminatoria di fallimento. Se tali procedure di incasso si svolgono al di fuori della Svizzera, le spese di incasso sono coperte fino a un massimo di CHF 5'000.
2. Dextra ha diritto a qualsiasi contributo alle spese ottenuto tramite procedimenti legali o transazioni, fino all'importo delle sue prestazioni.

## Art. 11 Costi non assicurati

Il pagamento dei seguenti costi non è coperto:

- a. il risarcimento danni;
- b. le spese a carico di una parte responsabile o del suo assicuratore;
- c. le spese a carico dell'assicuratore della responsabilità civile della persona assicurata.

## Art. 12 Annuncio di sinistro

Dopo il verificarsi o la scoperta di qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono influire sull'assicurazione, la persona assicurata deve notificarlo a Dextra al più presto possibile. Opzioni di notifica:

Per posta: Dextra Protezione giuridica SA  
Hohlstrasse 556  
8048 Zurigo

Per telefono: 044 296 64 61

Via Internet: [www.dextra.ch/legis](http://www.dextra.ch/legis)

## Art. 13 Gestione dei sinistri

1. Dextra informa la persona assicurata dei suoi diritti e prende tutte le misure necessarie per difendere gli interessi della persona assicurata.
2. La persona assicurata dovrà fornire a Dextra le informazioni e le deleghe necessarie; inoltre, dovrà fornire a Dextra tutti i documenti e le prove disponibili.
3. Quando le trattative sono condotte da Dextra, la persona assicurata si astiene da qualsiasi intervento. Non conferirà alcun mandato, non avvierà alcuna procedura legale e non concluderà alcuna transazione che comporti obblighi per



Dextra e/o GMA SA.

4. La persona assicurata autorizza Dextra a ottenere e trattare i dati necessari per la risoluzione di cause legali. Dextra è inoltre autorizzata ad ottenere qualsiasi informazione utile da terzi e a consultare documenti ufficiali. Qualora ciò sia necessario per l'espletamento della pratica legale, i dati potranno essere comunicati ai terzi interessati o trasmessi all'estero. Dextra si impegna a trattare tutte le informazioni ottenute con la massima riservatezza.
5. La persona assicurata autorizza Dextra a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici come e-mail, fax, ecc. per comunicare con loro e con altre persone, a meno che la persona assicurata non lo vieti espressamente. Non è possibile escludere il rischio di accesso ai dati trasmessi da parte di terzi non autorizzati. Dextra non si assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'utilizzo o la manipolazione da parte di terzi non autorizzati di informazioni e dati di qualsiasi tipo trasmessi per via elettronica.

### **Art. 14 Scelta dell'avvocato**

1. Su richiesta e dopo l'autorizzazione di Dextra, la persona assicurata può scegliere un avvocato il cui studio si trovi nella giurisdizione del foro competente, qualora l'intervento di un avvocato si riveli necessario per la difesa degli interessi della persona assicurata, in particolare nel caso in cui si renda necessaria la presenza di un rappresentante esterno a causa di un procedimento giudiziario o amministrativo o in caso di conflitto di interessi.
2. Se Dextra rifiuta il legale proposto, la persona assicurata può suggerire tre avvocati o studi legali, tra i quali Dextra deve accettarne uno.
3. L'assicurato deve sciogliere il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. L'assicurato autorizza l'avvocato a tenere informata Dextra sull'andamento del caso e a mettere a disposizione di Dextra i principali documenti del fascicolo.
4. Qualora si renda necessario rivolgersi a un avvocato all'estero, questo verrà nominato di comune accordo tra la persona assicurata e Dextra.

### **Art. 15 Procedura in caso di divergenza di opinioni**

1. In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e Dextra in merito alla risoluzione di un caso legale coperto dalla polizza, Dextra motiverà senza indugio per iscritto la soluzione che propone e informerà la persona assicurata del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, alla seguente procedura arbitrale.
2. La persona assicurata e Dextra nomineranno congiuntamente un arbitro unico. L'arbitro unico deciderà sulla base di un unico scambio di memorie scritte e addebiterà le spese del procedimento alle parti in base al risultato. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
3. Se, nonostante il rifiuto delle prestazioni, la persona assicurata intraprende un'azione legale a proprie spese e ottiene un risultato più favorevole rispetto alla soluzione proposta da Dextra o, se del caso, rispetto alla decisione emessa a seguito della procedura di arbitrato, Dextra

pagherà, nell'ambito della copertura garantita dal contratto, le spese derivanti dall'iniziativa della persona assicurata.

### **Art. 16 Violazione dei doveri in caso di sinistro**

1. Se la persona assicurata ha violato i propri obblighi contrattuali o legali in modo colposo, Dextra e GMA SA hanno il diritto di ridurre le prestazioni nella misura in cui la violazione ha comportato costi aggiuntivi.
2. Se viene conferito un mandato a un avvocato, avviato un procedimento giudiziario o presentato un ricorso prima che Dextra abbia dato la sua autorizzazione, Dextra può rifiutarsi di coprire interamente le spese.

### **Art. 17 Modifica del tariffario dei premi**

1. GMA SA può adeguare la tariffa dei premi per il periodo d'assicurazione successivo.
2. GMA SA deve informare il contraente del nuovo premio del contratto almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione.
3. In caso di aumento dei premi, la persona contraente ha il diritto di disdire il contratto d'assicurazione per la fine del periodo d'assicurazione in corso, entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla notifica dell'aumento. La disdetta deve pervenire a GMA SA entro trenta giorni.
4. Se il contraente non disdice il contratto, gli adeguamenti effettuati a livello dei premi sono considerati accettati.

### **Art. 18 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione**

1. GMA SA è in diritto di adeguare unilateralmente le condizioni particolari d'assicurazione Legis<sup>sana+</sup>.
2. Le nuove condizioni particolari d'assicurazione si applicano ai contraenti e a GMA SA se sono adeguate durante la validità dell'assicurazione.
3. GMA SA comunica tali adeguamenti ai contraenti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Se il contraente non li accetta, può disdire l'assicurazione Legis<sup>sana+</sup> con effetto dalla data d'entrata in vigore degli adeguamenti.
4. Se l'assicuratore non riceve alcuna disdetta entro 30 giorni dalla notifica dell'adeguamento, le nuove disposizioni sono accettate.

### **Art. 19 Comunicazioni**

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni che spettano all'assicurato in relazione alla gestione dei contratti devono essere inviate ai sensi dell'articolo 37 delle CGC.
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni che spettano all'assicurato in relazione alla gestione di un sinistro devono essere inviate agli indirizzi postali o elettronici indicati nei documenti ufficiali di Dextra.
3. Le comunicazioni di GMA SA sono validamente effettuate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico che l'assicurato ha indicato a GMA SA.
4. Le comunicazioni di Dextra sono validamente effettuate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico che l'assicurato ha indicato a Dextra.

## **Art. 20 Trattamento dei dati personali dell'assicurato**

1. Il trattamento dei dati personali dell'interessato avviene alle condizioni descritte nelle CGC e nell'Informativa sulla privacy del Groupe Mutuel disponibile sul sito web: [www.groupemutuel.ch](http://www.groupemutuel.ch).
2. Si precisa inoltre che i dati personali e amministrativi inseriti sono necessari all'intermediario, a GMA SA e a Dextra per l'emissione dell'offerta, per l'elaborazione della(e) proposta(e) d'assicurazione ai sensi della LCA e del(i) successivo(i) contratto(i) e per la gestione dei sinistri. Saranno utilizzati per la valutazione dei rischi da assicurare, per la gestione dei sinistri e per il monitoraggio amministrativo, statistico e finanziario della(e) assicurazione(i) sottoscritta(e), nonché per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l'intermediario, GMA SA e Dextra e/o Groupe Mutuel Services SA, nella misura in cui quest'ultimo è delegato a svolgere determinate attività di amministrazione assicurativa per GMA SA.
3. Qualora necessario, GMA SA, Dextra e/o Groupe Mutuel Services SA si riservano il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società di Groupe Mutuel Holding SA.
4. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scansionati. Essi sono conservati per tutto il tempo richiesto dalla legge e dalla gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, d'incasso, della remunerazione dell'intermediario e/o di eventuali controversie tra GMA SA, Dextra, l'assicurato, l'intermediario o terzi.

## **Art. 21 Luogo d'adempimento e foro**

Il foro competente per qualsiasi azione legale contro GMA SA è quello del domicilio svizzero dell'assicurato o quello della sede legale di GMA SA.

## **Art. 22 Diritto applicabile**

Inoltre, a questa assicurazione si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 e quelle della Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni del 17 dicembre 2004 e della relativa Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.

## Condizioni generali dell'assicurazione per rischi e litigi su Internet CyberProtect

**CY**

CYGA01-I5 – edizione 01.01.2022

<b>Art. 1</b>	Assicuratore che assume il rischio	<b>Art. 16</b>	Modifica del tariffario dei premi
<b>Art. 2</b>	Aziende partner per l'assistenza e la gestione dei sinistri	<b>Art. 17</b>	Adeguamento delle condizioni generali d'assicurazione
<b>Art. 3</b>	Condizioni di adesione	<b>Art. 18</b>	Adeguamento del catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati (Allegato 1)
<b>Art. 4</b>	Proposta di assicurazione	<b>Art. 19</b>	Notifica di un sinistro
<b>Art. 5</b>	Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa	<b>Art. 20</b>	Obblighi in caso di sinistro
<b>Art. 6</b>	Contraente e persone assicurate	<b>Art. 21</b>	Inosservanza degli obblighi in caso di sinistro
<b>Art. 7</b>	Reticenza	<b>Art. 22</b>	Trattamento dei sinistri di protezione giuridica
<b>Art. 8</b>	Periodo di assicurazione	<b>Art. 23</b>	Sovraindennizzo
<b>Art. 9</b>	Durata e disdetta del contratto d'assicurazione	<b>Art. 24</b>	Assicurazione multipla
<b>Art. 10</b>	Fine del contratto d'assicurazione	<b>Art. 25</b>	Dovere d'informazione
<b>Art. 11</b>	Scopo e componenti dell'assicurazione	<b>Art. 26</b>	Obbligo di diligenza
<b>Art. 11a</b>	Tipo d'assicurazione	<b>Art. 27</b>	Comunicazioni
<b>Art. 12</b>	Validità territoriale e temporale	<b>Art. 28</b>	Giurisdizione e foro competente
<b>Art. 13</b>	Esclusioni generali	<b>Art. 29</b>	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie
<b>Art. 14</b>	Pagamento dei premi	<b>Art. 30</b>	Disposizioni di legge
<b>Art. 15</b>	Diffida, costituzione in mora ed esecuzione	<b>Art. 31</b>	Protezione dei dati

### Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione CyberProtect il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

### Art. 2 Aziende partner per l'assistenza e la gestione dei sinistri

GMA SA ha stipulato un contratto di collaborazione con:

- Europ Assistance (Svizzera) SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon (qui di seguito «fornitore di assistenza») per la fornitura delle prestazioni di assistenza e per la gestione dei sinistri informatici
- Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra») per l'assistenza giuridica e la gestione dei sinistri «Protezione giuridica in caso di litigi Internet»).

### Art. 3 Condizioni di adesione

Qualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera può chiedere di aderire all'assicurazione CyberProtect.

### Art. 4 Proposta di assicurazione

1. L'invio di una proposta di assicurazione non costituisce una richiesta di offerta, bensì una dichiarazione formale

della persona proponente a GMA SA di voler stipulare un contratto di assicurazione CyberProtect. La persona proponente rimane vincolata a GMA SA conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), ossia per 14 giorni.

2. La persona proponente può revocare la proposta al massimo entro 14 giorni dalla domanda di sottoscrizione del contratto. Tale termine è rispettato, se la persona proponente consegna la revoca all'assicuratore conformemente all'articolo 27 delle CGA o consegna il suo avviso di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.
3. Se la proposta proviene dall'assicuratore, la persona contraente può revocare il contratto al massimo entro 14 giorni da quando lei ha accettato la proposta.
4. La proposta è effettuata con il modulo fornito da GMA SA. La persona proponente deve rispondere a tutte le domande che figurano nella proposta di assicurazione in modo completo e conforme al vero. La persona proponente è responsabile del fatto che le risposte fornite da un terzo o da un intermediario siano conformi alle sue istruzioni. I terzi devono essere autorizzati dalla persona proponente a fornire a GMA SA tutti i documenti e le informazioni di cui può aver bisogno.
5. GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta di assicurazione. GMA SA non tenuto a motivare la propria decisione.
6. La proposta di assicurazione di una persona che non ha l'esercizio dei diritti civili deve essere ratificata dal suo rappresentante legale.

## **Art. 5 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa**

1. Il contratto d'assicurazione è sottoscritto non appena GMA SA comunica al proponente che accetta la sua proposta.
2. La copertura assicurativa produce i propri effetti dalla data di entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione.

## **Art. 6 Contraente e persone assicurate**

1. La persona contraente la persona che stipula un contratto con l'assicuratore.
2. Quando è stipulata l'assicurazione per «singolo individuo», le persone assicurate sono:
  - la persona contraente;
  - le persone minorenni che soggiornano temporaneamente con la persona contraente.
3. Quando è stipulata l'assicurazione per «famiglia», le persone assicurate sono:
  - la persona contraente;
  - tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente o che ritornano regolarmente a casa durante il fine settimana (persone che soggiornano temporaneamente per un massimo di 12 mesi al di fuori dell'economia domestica per studio, apprendistato, vacanze o viaggi).

## **Art. 7 Reticenza**

1. Se, quando ha risposto alle domande, la persona contraente o il suo rappresentante legale ha ommesso di dichiarare o ha dichiarato inesattamente un fatto importante di cui la persona contraente era o avrebbe dovuto essere a conoscenza (reticenza), GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto, entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza.
2. La disdetta produce i propri effetti non appena è recapitata alla persona contraente.
3. GMA SA ha diritto al rimborso delle prestazioni corrisposte per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza.

## **Art. 8 Periodo di assicurazione**

1. Il periodo d'assicurazione corrisponde a un anno civile e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. In caso di sottoscrizione del contratto durante un anno civile, il primo periodo d'assicurazione va dalla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione, fino alla fine dell'anno civile.

## **Art. 9 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione**

1. Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla fine di suddetto periodo, se il contratto non è disdetto, si rinnova tacitamente da un anno all'altro.
2. Il contratto può essere disdetto dal contraente o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e, successivamente, annualmente, in ogni caso con un preavviso di tre mesi.
3. Dopo ogni sinistro per cui l'assicuratore deve erogare una

prestazione, la persona contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni da quando è venuta a conoscenza della liquidazione del sinistro. Se la persona contraente recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA riceve la notifica di disdetta. Se la persona contraente disdice il contratto durante l'anno successivo all'entrata in vigore della copertura assicurativa, GMA SA mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto.

4. Dopo ogni sinistro per cui l'assicuratore deve erogare una prestazione, GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto al massimo nel momento in cui liquida il sinistro. Se GMA SA recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA notifica la disdetta.
5. GMA SA si riserva il diritto di disdire il contratto in caso di frode o di tentata frode.
6. Il diritto di disdetta per inosservanza del dovere di informazione da parte di GMA SA prima della stipula del contratto decade quattro settimane dopo che la persona contraente è venuta a conoscenza dell'inosservanza e delle informazioni, ma non oltre due anni dopo l'inosservanza. La disdetta produce i propri effetti non appena è recapitata a GMA SA.
7. La persona contraente o l'assicuratore può disdire il contratto in qualunque momento, in caso di giusti motivi ai sensi dell'articolo 35b LCA.
8. In caso di decesso della persona contraente, se è stata stipulata l'assicurazione «famiglia», le altre persone assicurate o i loro rappresentanti legali possono chiedere la disdetta entro 30 giorni.
9. Il premio è dovuto soltanto fino alla fine del contratto, se il contratto è disdetto o finisce prima della sua scadenza, con riserva del suddetto capoverso 3.
10. La persona contraente deve notificare la disdetta conformemente all'articolo 27 delle presenti CGA.

## **Art. 10 Fine del contratto d'assicurazione**

Il contratto d'assicurazione finisce:

- a. con la disdetta del contratto d'assicurazione;
- b. se GMA SA recede dal contratto d'assicurazione a seguito del mancato pagamento dei premi conformemente all'articolo 21 cpv. 1 LCA;
- c. in caso di trasferimento del domicilio della persona contraente all'estero, alla data di partenza comunicata al comune o al cantone;
- d. in caso di decesso della persona contraente, se è stata sottoscritta l'assicurazione per «singolo individuo».

## **Art. 11 Scopo e componenti dell'assicurazione**

1. Nei limiti e alle condizioni previste nel contratto, le persone assicurate sono coperte contro i rischi e i litigi connessi all'uso a titolo privato di Internet o di altre tecnologie digitali.
2. L'assicurazione CyberProtect comprende le seguenti componenti:
  - a. servizi di prevenzione dei rischi informatici;
  - b. consulenza e assistenza in caso di incidenti generali e



- di difficoltà con hardware e software;
  - c. assistenza e copertura in caso di sinistri informatici;
  - d. assistenza e protezione giuridica in caso di litigi in Internet;
  - e. assistenza per la gestione dei dati digitali dopo il cessato.
3. I dettagli delle prestazioni e delle somme assicurate figurano nel catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati (qui di seguito allegato 1).
  4. L'assicurazione CyberProtect può essere stipulata come assicurazione «singolo individuo» o come assicurazione «famiglia».

### **Art. 11a Tipo d'assicurazione**

1. La copertura d'assicurazione rientra nella categoria di assicurazioni di danni.
2. Le coperture d'assicurazione che rientrano nella categoria di assicurazioni di danni rimborsano i costi del danno effettivo subito, fino a concorrenza delle prestazioni assicurate.

### **Art. 12 Validità territoriale e temporale**

1. L'assicurazione è valida in tutto il mondo per i danni che si verificano durante la durata del contratto e che vengono notificati durante tale periodo.
2. La data determinante per il verificarsi del sinistro è definita nell'allegato 1.

### **Art. 13 Esclusioni generali**

In complemento alle esclusioni di cui all'allegato 1, non è concessa alcuna copertura assicurativa per i sinistri che:

- si sono già verificati al momento della sottoscrizione del contratto;
- si verificano dopo la fine del contratto;
- sono causati intenzionalmente da una persona assicurata o da una persona che coabita con la persona assicurata;
- si verificano in occasione della perpetrazione intenzionale di un reato o di un crimine o dei loro tentativi (ad esempio, l'uso o la diffusione di copie palesemente illecite o la conclusione di contratti illegali o immorali);
- sono connessi a un'attività professionale principale o accessoria;
- hanno un rapporto con un'attività politica, sindacale o religiosa;
- concernono software non standard o soluzioni personalizzate come ad esempio l'estensione dei prodotti Microsoft Office;
- concernono danni materiali al dispositivo elettronico;
- hanno un legame con le radiazioni nucleari o ionizzanti e con i campi elettromagnetici, una reazione nucleare o una contaminazione radioattiva;
- hanno un legame con terremoti (scosse causate da fenomeni tettonici che interessano gli strati geologici della crosta terrestre e della superficie terrestre);
- derivano da atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni e ribellioni;
- derivano da atti di guerra informatica o da eventi informatici catastrofici (ad es. un'ondata internazionale di richieste di riscatto).

### **Art. 14 Pagamento dei premi**

1. I premi devono essere pagati in Svizzera, annualmente e anticipatamente.
2. Possono essere anche pagati a scadenze semestrali, trimestrali o mensili.
3. Il periodo di fatturazione dei premi è di almeno un mese, ad eccezione del mese in cui inizia o finisce l'adesione.

### **Art. 15 Diffida, costituzione in mora ed esecuzione**

1. Se il premio non è pagato entro la data di scadenza del primo sollecito, il debitore è intimato per iscritto, a sue spese, a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida e gli sono ricordate le conseguenze del ritardo. Se la diffida non produce effetti, l'obbligo di prestazioni cessa alla scadenza del termine della diffida.
2. Le persone assicurate non possono pretendere prestazioni per sinistri verificatisi durante la sospensione dell'obbligo di prestazione, anche se il premio è successivamente pagato.
3. Se GMA SA avvia una procedura esecutiva contro la persona contraente, le spese amministrative e legali possono essere addebitate alla persona contraente.

### **Art. 16 Modifica del tariffario dei premi**

1. GMA SA può adeguare la tariffa dei premi ed eventuali franchigie per il periodo di assicurazione successivo.
2. GMA SA deve informare la persona contraente delle nuove disposizioni del contratto almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione. In questo caso, la persona contraente ha il diritto di disdire il contratto d'assicurazione per la fine del periodo d'assicurazione in corso, entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla notifica della modifica. GMA SA deve ricevere la disdetta entro 30 giorni, ma al massimo l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.
3. Se la persona contraente non disdice il contratto, gli adeguamenti operati a livello dei premi sono considerati accettati.
3. In caso di riduzione delle tariffe dei premi o delle eventuali franchigie (cfr. cpv. 1 soprastante), la persona contraente non gode di alcun diritto di disdetta.

### **Art. 17 Adeguamento delle condizioni generali d'assicurazione**

1. GMA SA è in diritto di adeguare le condizioni generali d'assicurazione, in particolare in caso di adeguamenti del catalogo o dell'estensione delle prestazioni.
2. L'assicuratore comunica tali adeguamenti alle persone contraenti. Se la persona contraente non li accetta, può disdire il contratto in questione con effetto dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti. Se l'assicuratore non riceve alcuna notifica di disdetta entro 30 giorni, le nuove disposizioni sono considerate accettate.
3. Fanno eccezione al diritto di disdetta gli adeguamenti delle condizioni d'assicurazione che non comportano alcun svantaggio per la persona assicurata.

## **Art. 18 Adeguamento del catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati (Allegato 1)**

1. GMA SA ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati, in particolare in caso di evoluzione dei fenomeni di criminalità informatica e delle relative misure di protezione.
2. Il nuovo catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati si applica se è adeguato durante la validità dell'assicurazione. GMA SA comunica al contraente tali modifiche.
3. Il contraente non gode del diritto di disdetta se la modifica del catalogo non comporta né una diminuzione della copertura, né un aumento della tariffa del premio.

## **Art. 19 Notifica di un sinistro**

1. Non appena lo constata, la persona assicurata deve informare il fornitore di assistenza (Europ Assistance) di qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione (numero di telefono 0800 803 903 in Svizzera o +41 58 758 71 12 dall'estero).
2. Se il caso di sinistro necessita l'assistenza giuridica, il fornitore di assistenza contatta Dextra previo accordo della persona assicurata o lo indirizza verso Dextra per la notifica del sinistro e la difesa dei suoi interessi.
3. Se il caso di sinistro (molestie, cybermobbing, danni alla reputazione, pubblicazione non autorizzata di contenuti) richiede un sostegno psicologico, la persona assicurata deve chiedere l'autorizzazione preventiva di assunzione a GMA SA (numero di telefono 0848 803 222).

## **Art. 20 Obblighi in caso di sinistro**

1. Le persone assicurate devono fare tutto il possibile per limitare il danno.
2. Per la fornitura delle prestazioni di servizi, le persone assicurate devono, se necessario, consentire il collegamento a distanza del fornitore di assistenza al proprio personal computer, tablet o smartphone.
3. Le persone assicurate devono fornire a GMA SA, al fornitore di assistenza e a Dextra tutte le informazioni sullo svolgimento, sulle circostanze e sull'ammontare del sinistro.
4. Le persone assicurate devono fornire a GMA SA, al fornitore di assistenza e a Dextra tutte le informazioni e i documenti rilevanti e, se necessario, richiederli a terzi all'attenzione di GMA SA, del fornitore di assistenza o di Dextra. Inoltre, GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra hanno il diritto di effettuare le proprie inchieste.
5. Le persone assicurate autorizzano GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra a procurarsi e a trattare i dati necessari per la liquidazione dei sinistri. Allo stesso modo, GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra hanno il diritto di raccogliere qualsiasi informazione rilevante da terzi e di consultare i documenti ufficiali.
6. Se necessario per il trattamento del sinistro, i dati possono essere comunicati a terzi interessati o trasmessi all'estero. GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra si impegnano a trattare nell'assoluta riservatezza le informazioni ottenute.
7. Le persone assicurate autorizzano GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici come e-mail, fax, ecc. per comunicare, a meno

che le persone assicurate non lo vietino espressamente. Non si può escludere il rischio che terzi non autorizzati abbiano accesso ai dati trasmessi. GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra declinano pertanto qualsiasi responsabilità per il ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manomissione da parte di terzi non autorizzati di informazioni e dati di qualsiasi tipo trasmessi per via elettronica.

## **Art. 21 Inosservanza degli obblighi in caso di sinistro**

Se una persona assicurata viola in modo colposo uno dei suoi obblighi contrattuali, in particolare l'obbligo di notifica, GMA SA è esonerata da qualsiasi obbligo nei suoi confronti.

## **Art. 22 Trattamento dei sinistri di protezione giuridica**

### **Gestione dei casi di sinistro**

1. Dextra informa le persone assicurate dei loro diritti e prende tutti i provvedimenti necessari per difendere i loro interessi.
2. Quando le trattative sono condotte da Dextra, le persone assicurate si astengono da qualsiasi intervento. Queste ultime non affideranno alcun mandato, non avvieranno alcun procedimento legale e non concluderanno alcuna transazione che comporti obblighi per Dextra e/o GMA SA.

### **Libera scelta dell'avvocato**

1. Su richiesta della persona assicurata, e dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte di Dextra, questa può scegliere e incaricare liberamente un avvocato con competenza territoriale, se l'intervento di un avvocato è ritenuto necessario per la difesa dei suoi interessi, a condizione che non vengano sostenute spese supplementari.
2. In ogni caso, la persona assicurata è libera di scegliere un avvocato competente a livello territoriale, se per un procedimento giudiziario o in caso di conflitto di interessi è necessario un rappresentante esterno.
3. La persona assicurata è tenuta a liberare il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. Lo autorizza a informare Dextra sullo stato di avanzamento del caso e a mettere a sua disposizione i principali documenti del fascicolo.
4. Se si rende necessario il ricorso a un avvocato all'estero, la nomina di un avvocato avviene di comune accordo tra la persona assicurata e Dextra.

### **Procedura in caso di divergenza di opinioni**

1. In caso di divergenza di opinioni tra la persona assicurata e Dextra in merito alla risoluzione di un caso giuridico coperto, Dextra deve motivare immediatamente per iscritto la soluzione proposta e informare la persona assicurata del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, alla procedura arbitrale successiva.
2. La persona assicurata e Dextra nominano di comune accordo un arbitro unico. Quest'ultimo decide sulla base di un unico scambio di memorie scritte e addebita le spese del procedimento alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

## **Art. 23 Sovraindennizzo**

1. Le prestazioni assicurate rientrano tra quelle dall'assicurazione di danni. Non devono condurre a un sovraindennizzo del contraente.
2. In caso di sovraindennizzo, le prestazioni sono ridotte di conseguenza.

## **Art. 24 Assicurazione multipla**

1. In caso di assicurazione multipla secondo la LCA, le perdite economiche assicurate dal presente contratto (danni derivanti dal pagamento di un riscatto o da un pagamento illecito/appropriazione indebita di fondi) sono coperte in modo sussidiario.
2. Se nelle condizioni di assicurazione del contratto stipulato con un altro assicuratore è prevista una clausola di sussidiarietà analoga al suddetto capoverso 1, si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazione multipla.

## **Art. 25 Dovere d'informazione**

1. Qualsiasi cambiamento (cognome, nome, sesso, stato civile, domicilio, conto bancario o postale, e-mail, telefono) e i decessi devono essere immediatamente notificati a GMA SA. Se tale notifica non viene effettuata o viene effettuata in ritardo, il danno e i costi che ne derivano per GMA SA possono essere reclamati alla persona assicurata.
2. Se la persona contraente trasferisce il proprio domicilio o la propria residenza fuori della Svizzera, deve comunicarlo a GMA SA e trasmettergli un attestato di partenza rilasciato dal comune o dal cantone. Su tale base, l'assicuratore disdice il contratto d'assicurazione con effetto dalla data di partenza che figura nell'attestato.
3. Se la persona contraente omette di comunicare la sua partenza o la comunica entro un termine inappropriato, GMA SA può disdire il contratto con effetto retroattivo dalla data effettiva di partenza notificata al comune o al cantone. In questo caso, le eventuali prestazioni indebite saranno reclamate alla persona assicurata.

## **Art. 26 Obbligo di diligenza**

1. Il contraente e le persone assicurate sono tenute a osservare la dovuta diligenza.
2. Per prevenire eventuali sinistri, devono in particolare:
  - utilizzare software con licenza ufficiale;
  - aggiornare regolarmente il sistema operativo, i programmi e le applicazioni;
  - adottare misure di protezione adeguate e conformi allo stato attuale della tecnica (ad es. installazione e aggiornamento regolare di software antivirus e firewall, scelta di password robuste);
  - mantenere la segretezza dei codici PIN (Personal Identification Number) per l'utilizzo di carte di credito o di debito, nonché degli identificatori e delle password;
  - non aprire gli allegati ricevuti via e-mail in cui l'identità del mittente è sospetta;
  - non comunicare numeri di carte di credito o di debito, di conti bancari o altri dati sensibili su siti web non protetti;
  - segnalare immediatamente all'istituto finanziario qualsiasi uso improprio della carta di credito o di debito o

- qualsiasi altra irregolarità constatata, in particolare in occasione della verifica dell'estratto conto mensile.
3. Se, a causa di una colpa grave, si contravviene all'obbligo di diligenza, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui la realizzazione o l'entità del danno ne sia stata influenzata.

## **Art. 27 Comunicazioni**

1. Le comunicazioni della persona contraente e di GMA SA, di Dextra o del fornitore di assistenza, possono essere validamente trasmesse per iscritto o tramite qualsiasi altra forma che consenta la prova per testo (posta elettronica o altri mezzi di comunicazione messi a disposizione da GMA SA, da Dextra o dal fornitore d'assistenza), eccetto tramite i social network.
2. Le comunicazioni della persona contraente relative alla gestione dei contratti devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali dell'assicuratore.
3. Nell'ambito dell'elaborazione di un sinistro, tutte le comunicazioni devono essere trasmesse, in funzione del fornitore incaricato del sinistro, agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali di GMA SA, del fornitore d'assistenza o di Dextra.
4. Le comunicazioni che incombono a GMA SA sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico comunicato a GMA SA dalla persona contraente.
5. Le comunicazioni che incombono a Dextra sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico comunicato a Dextra dalla persona contraente.
6. Le comunicazioni che incombono al fornitore d'assistenza sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico comunicato al fornitore d'assistenza dalla persona contraente.
7. L'assicuratore può altresì effettuare le comunicazioni generali alle persone contraenti tramite il giornale destinato ai suoi assicurati. La persona contraente che non desidera più ricevere tale giornale può richiederlo all'assicuratore. In tal caso, l'assicuratore è esonerato da qualsiasi responsabilità relativa alle comunicazioni pubblicate.

## **Art. 28 Giurisdizione e foro competente**

1. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere eseguiti sul territorio svizzero e in franchi svizzeri.
2. In caso di controversia, la persona contraente o la persona beneficiaria può scegliere i tribunali del proprio domicilio in Svizzera o quelli della sede di GMA SA; sono tuttavia riservate le convenzioni internazionali.

## **Art. 29 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie**

La copertura assicurativa non viene concessa nella misura in cui e finché le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste per legge e applicabili si oppongono alla fornitura della prestazione contrattuale.

## **Art. 30 Disposizioni di legge**

Alla presente assicurazione si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908.

## **Art. 31 Protezione dei dati**

### **Dati personali e sensibili**

Il Groupe Mutuel Services SA tratta i dati personali e i dati sensibili della persona contraente, della persona assicurata, e, se del caso, dei loro aventi diritto o delle persone vincolate (qui di seguito: le persone interessate) per conto di Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, l'assicuratore. Il trattamento dei dati è delegato al Groupe Mutuel Services SA (qui di seguito: Groupe Mutuel), una società della Groupe Mutuel Holding SA. Queste due società sono soggette alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Con l'espressione «dati personali» si intendono le informazioni relative alle persone interessate, che includono tra l'altro quelle relative alla gestione del contratto d'assicurazione. Con l'espressione «dati sensibili» si intendono le informazioni relative allo stato di salute delle persone assicurate e ai sinistri. Sono soprattutto trattate le seguenti categorie di dati personali e sensibili: i dati personali dichiarativi delle persone interessate, vale a dire quei dati che il Groupe Mutuel può raccogliere dalle persone interessate in caso di interesse manifesto e/o in caso di sottoscrizione di prodotti e servizi che fornisce o distribuisce; i dati relativi alle prestazioni fornite o al funzionamento di prodotti e servizi o al loro utilizzo, in particolare quando si utilizzano i servizi online; i dati provenienti da terzi, da altri servizi o da informazioni pubbliche quando ciò è autorizzato.

### **Base giuridica**

Il Groupe Mutuel tratta i dati personali e sensibili delle persone interessate e implementa il trattamento dei dati secondo le seguenti basi giuridiche: il consenso delle persone interessate, rispettivamente l'esplicito consenso per i dati sensibili; le disposizioni di legge applicabili alle attività del Groupe Mutuel (in particolare la LPD); il contratto stipulato tra il Groupe Mutuel e le persone interessate; l'interesse pubblico preponderante o l'interesse privato preponderante (ai sensi della LPD) del Groupe Mutuel o delle persone interessate.

### **Finalità**

I dati personali e sensibili sono utilizzati in particolare per valutare i rischi da assicurare, trattare i sinistri, garantire il monitoraggio amministrativo, statistico e finanziario del contratto, consentire la gestione delle sue attività (statistiche, audit interno ed esterno ecc.) e il rispetto dei suoi obblighi legali, il miglioramento e lo sviluppo dei servizi forniti, l'ottimizzazione e l'economia dei costi assicurativi, l'esecuzione di operazioni di prospezione e di marketing, la gestione dei debiti e dei contenziosi, la lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale. A tal fine, tali dati potranno essere comunicati, condivisi e scambiati tra il Groupe Mutuel e terzi (vedere sotto). Per quanto concerne i dati utilizzati a fini statistici, questi sono resi anonimi.

### **Sicurezza**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali e in relazione ai rischi presentati dal trattamento, il Groupe Mutuel, i suoi intermediari assicurativi e altri mandatari (ad esempio un riassicuratore) si impegnano a implementare tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati. Tali disposizioni includono, in particolare, le misure tecniche, fisiche e organizzative necessarie per tutelare la sicurezza dei dati personali e impedirne la modifica, il danneggiamento o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

### **Trasferimento dei dati**

I dati sono trattati in modo riservato e possono essere comunicati al fornitore di assistenza e a Dextra, nonché a terzi (ad esempio: intermediari assicurativi, riassicuratori, medici, beneficiari, ufficio AI, sicurezza sociale del paese di residenza della persona assicurata) anche all'estero. Tale comunicazione avviene, ad esempio, sulla base di obblighi legali, decisioni giudiziarie, condizioni generali di assicurazione o consenso delle persone interessate. Il consenso deve essere esplicito se si tratta di dati sensibili. Se il trattamento dei dati è oggetto di un contratto di subappalto, outsourcing o collaborazione con terzi, questi ultimi si impegnano, nell'ambito del loro rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Groupe Mutuel seleziona i subappaltatori che presentano le necessarie garanzie. I dati affidati agli intermediari assicurativi saranno registrati e trasmessi al Groupe Mutuel per il trattamento delle domande di assicurazione e per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l'intermediario assicurativo e il Groupe Mutuel. Quest'ultimo non è responsabile del trattamento dei dati personali che la persona interessata può avere autorizzato a terzi o che è realizzato indipendentemente dal Groupe Mutuel. Spetta alle persone interessate riferirsi alle politiche di protezione dei dati di terzi per verificare le condizioni del trattamento effettuato, o per esercitare i propri diritti in relazione a tale trattamento.

### **Profilatura**

Durante il rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, le persone interessate possono essere oggetto di profilatura a scopo di marketing, in modo che l'assicuratore possa proporre servizi e prodotti che soddisfino le loro aspettative, il loro profilo e le loro esigenze.

### **Durata di conservazione**

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario per legge, per la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, della riscossione e/o degli eventuali litigi tra il Groupe Mutuel, la persona assicurata, l'intermediario assicurativo o i terzi.

### **Diritti di accesso e di rettifica**

Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai loro dati personali, far rettificare tali dati, far cancellare i loro dati nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, far limitare il trattamento dei dati, chiedere il trasferimento dei dati, revocare



il consenso al trattamento dei dati personali con riserva del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, rivolgersi all'autorità di vigilanza competente.

**Data Protection Officer**

Il Groupe Mutuel ha designato un Data Protection Officer (adetto alla protezione dei dati) che può essere contattato al seguente indirizzo:

[dataprotection@groupemutuel.ch](mailto:dataprotection@groupemutuel.ch).

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati si trovano nel sito Internet del Groupe Mutuel: [www.groupemutuel.ch](http://www.groupemutuel.ch).

## **Allegato 1 alle condizioni generali d'assicurazione CyberProtect – Catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati**

Valido dal 01.01.2022

### **1. Servizi di prevenzione dei rischi informatici (art. 11 cpv. 2 let. a delle CGA)**

#### **Guida di buone pratiche**

Il fornitore di assistenza mette a disposizione delle persone assicurate le informazioni concernenti i rischi di Internet e le misure di prevenzione che ogni persona assicurata può attuare.

#### **Piattaforma di protezione digitale «MyCyberProtect»**

Le persone assicurate hanno accesso a una piattaforma (disponibile su personal computer, tablet o smartphone) per:

- registrare i dati d'identificazione di loro scelta (ad esempio: indirizzo e-mail, numero di conto bancario o numero di carta di credito) allo scopo di monitorare gli usi sospetti di tali dati su Internet. Se vengono rilevate tali attività sospette, le persone assicurate sono immediatamente informate via SMS e/o e-mail;
- monitorare, tramite diari di bordo e un elenco di allarmi, il livello di esposizione al rischio dei dati registrati;
- scaricare gratuitamente software e strumenti di protezione (ad esempio: tastiera sicura) che sono loro forniti.

Per potersi registrare sulla piattaforma «MyCyberProtect», il contraente deve certificare di aver letto e accettato le condizioni generali di utilizzo della piattaforma, nonché l'informativa sulla privacy del fornitore di assistenza.

### **2. Consulenza e assistenza in caso di incidenti generali e di difficoltà con hardware e software (art. 11 cpv. 2 let. b delle CGA)**

Le persone assicurate hanno accesso a consulenze e a un servizio di assistenza telefonica e/o di supporto informatico a distanza disponibile 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 23:00, per essere aiutati e consigliati in caso di:

- incidenti generali (ad esempio bug, problemi di accesso a Internet o di connessione wi-fi) e problemi di utilizzo dell'hardware (computer, tablet, stampanti, altoparlanti, periferiche);
- problemi di installazione/disinstallazione, di configurazione, di utilizzo, di download di software;
- difficoltà di configurazione di computer, tablet o smartphone;

- difficoltà con il salvataggio dei dati online (accesso online al programma di backup dei dati, configurazione del software d'esecuzione ecc.);
- preoccupazioni sull'efficacia dei mezzi di protezione digitale installati (antivirus, firewall ecc.);
- difficoltà nell'utilizzo della piattaforma di protezione digitale «MyCyberProtect»;
- problemi di utilizzo di dispositivi tecnologici (ad esempio apparecchi collegati, fotocamere digitali, TV, Blu-ray, videocamere);
- necessità di cancellare i dati personali su Internet;
- necessità di recuperare i dati persi o danneggiati, indipendentemente dalla causa del danno (ad esempio incidenti, incendi, danni causati dall'acqua, errori umani, virus).

I servizi a distanza sono forniti dagli specialisti qualificati del fornitore di assistenza o da fornitori di servizi esterni definiti dal fornitore di assistenza (consulenza e chiamata dalla Svizzera gratuite).

#### **Limitazioni di copertura**

La copertura assicurativa è limitata a sette casi di assistenza per anno civile e per contraente e non si estende a software non standard o a soluzioni personalizzate come l'estensione dei prodotti Microsoft Office.

Non viene fornita alcuna prestazione di assistenza per il recupero di dati il cui contenuto violi il diritto penale o il cui uso sia proibito.

I servizi di assistenza sono forniti a distanza. Non sono coperte le trasferte al domicilio del contraente o delle persone assicurate.

### 3. Assistenza e copertura in caso di sinistri informatici (art. 11 cpv. 2 let. c delle CGA)

Rischi assicurati	Assistenza telefonica, 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 23:00, con supporto a distanza se necessario	Osservazioni
Hacking, pirataggio, infezioni da malware (virus, cavalli di troia ecc.)	Supporto per la rimozione di malware	
Ricatto informatico (riscatto, blocco del computer, estorsione di fondi ecc.)	Supporto per sbloccare il computer piratato o per pagare il riscatto	Se il fornitore di assistenza non riesce a risolvere il problema di ricatto (ransomware), l'assicurazione copre i danni derivanti dal pagamento del riscatto fino a un massimo di Fr. 3000.- per anno civile e con riserva di un termine di attesa di sette giorni dopo l'entrata in vigore del contratto.
Furto di dati d'identificazione, usurpazione d'identità di una persona assicurata in Internet o durante i pagamenti senza contatto (ad es. phishing o pharming).	Supporto in caso di utilizzo illegale di carte di credito o di credenziali personali (blocco degli accessi, modifica della password o dei dati di accesso ecc.).	Se il fornitore di assistenza non riesce a evitare pagamenti illeciti/l'appropriazione indebita di fondi, l'assicurazione copre i danni derivanti da tali sinistri fino a un massimo di Fr. 10000.- per anno civile e con riserva di un termine di attesa di sette giorni dopo l'entrata in vigore del contratto. Il contraente deve fornire una conferma scritta della banca/istituto di credito o dell'istituto di emissione della carta di credito o di debito che rifiuta il risarcimento nonostante l'intervento di Dextra.
Molestie, cybermobbing, danni alla reputazione, pubblicazione non autorizzata di contenuti	Supporto per la cancellazione di profili, account, dati o foto che danneggiano la personalità della persona assicurata (inclusa la ricerca di presenza digitale).	Se necessario, l'assicurazione copre i costi del sostegno psicologico fornito da psicologi riconosciuti dall'assicuratore ed elencati nel sito web dell'assicuratore, fino ad un massimo di Fr. 1000.- per caso e per un periodo di 24 mesi dal verificarsi del sinistro. È necessaria una richiesta preventiva di assunzione dei costi all'attenzione dell'assicuratore. Il sinistro deve essere stato oggetto di un intervento preventivo da parte del fornitore di assistenza o di Dextra.

#### Sinistri che richiedono assistenza giuridica

Se il caso di sinistro giustifica l'assistenza giuridica, il fornitore di assistenza contatterà Dextra, previo accordo della persona assicurata, o indirizzerà la persona assicurata verso Dextra per l'attuazione di misure utili alla difesa dei suoi interessi.

#### Limitazioni di copertura

I servizi di assistenza sono forniti a distanza. Non sono coperte le trasferte al domicilio del contraente o delle persone assicurate.

Non viene corrisposto alcun risarcimento per le eventuali conseguenze economiche della perdita di dati.

L'assunzione dei costi del sostegno psicologico è complementare alle eventuali prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal. In questo caso, le franchigie, le partecipazioni e le detrazioni legali dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal non sono coperte.

## 4. Assistenza giuridica in caso di litigi su Internet (art. 11 cpv. 2 let. d delle CGA)

Rischi assicurati	Validità temporale della copertura assicurativa	Osservazioni
Litigi di una persona assicurata derivanti da contratti di compravendita di beni di consumo su Internet	Termine di attesa: 3 mesi  Data determinante del sinistro: la data della prima presunta o effettiva violazione del contratto.	Se, dopo tre mesi dalla notifica di un sinistro avente possibilità di successo, Dextra non ottiene esito positivo e considera inopportuni altri provvedimenti legali, l'assicuratore rimborsa l'importo corrispondente al danno subito fino a un massimo di Fr. 10000.- a titolo di liquidazione definitiva del caso.
Litigi di una persona assicurata derivanti da contratti in qualità di locatario di camere d'albergo, appartamenti, posti in campeggio o altri tipi di alloggio (ad es. Airbnb) stipulati online per un periodo di locazione massimo di tre mesi.	Termine di attesa: 3 mesi.  Data determinante del sinistro: la data della prima presunta o effettiva violazione del contratto.	Se, dopo tre mesi dalla notifica di un sinistro avente possibilità di successo, Dextra non ottiene esito positivo e considera inopportuni altri provvedimenti legali, l'assicuratore rimborsa l'importo corrispondente al danno subito fino a un massimo di Fr. 10000.- a titolo di liquidazione definitiva del caso.
Litigi tra una persona assicurata e un istituto bancario o un istituto di credito in caso di furto di dati di identificazione, usurpazione d'identità in Internet (ad es. phishing o pharming) o in caso di skimming.	Termine di attesa: nessuno.  Data determinante del sinistro: la data effettiva della prima irregolarità commessa.	
Litigi di una persona assicurata derivanti dall'uso illecito di carte di credito o di debito durante i pagamenti online o i pagamenti senza contatto (ad es. Twint, Revolut, PayPal, Apple Pay).	Termine di attesa: nessuno.  Data determinante del sinistro: la data del pagamento oggetto di irregolarità o del primo utilizzo illecito della carta di credito.	
Azioni legali contro gli autori di furto di dati d'identificazione, usurpazione d'identità di una persona assicurata, molestie, cybermobbing e danni alla reputazione (gravi danni alla personalità della persona assicurata), minacce, ricatto, richieste di riscatto, sextorsion, pubblicazione non autorizzata di contenuti.	Termine di attesa: nessuno.  Data determinante del sinistro: la data del primo utilizzo illecito dell'identità o della prima violazione dei diritti della persona assicurata.	
Litigi tra una persona assicurata e un istituto bancario o una piattaforma per lo scambio di criptovalute con sede in Svizzera (sede centrale) derivanti dall'hacking (furto o appropriazione indebita) di criptomonete.	Termine di attesa: nessuno.  Data determinante del sinistro: la data effettiva della prima irregolarità commessa.	Sono escluse dalla copertura le perdite di cambio e le perdite speculative.
Litigi di diritto civile di una persona assicurata derivanti dalla presunta o effettiva violazione dei diritti d'autore, del diritto al nome o del diritto delle marche su Internet.	Termine di attesa: nessuno.  Data determinante del sinistro: la data della prima violazione presunta o effettiva dei diritti della persona assicurata o commessa dalla persona assicurata.	
Litigi con le piattaforme dei social media (ad es. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) in relazione alla cancellazione di account e profili in seguito al decesso di una persona assicurata.	Termine di attesa: nessuno.  Data determinante del sinistro: la data del decesso.	

### Assistenza e difesa giuridica da parte di Dextra

In caso di un caso giuridico coperto, gli specialisti di Dextra, principalmente avvocati e giuristi, consigliano la persona assicurata e difendono i suoi interessi. L'assicuratore assume i costi delle pratiche interne.

### **Assistenza e difesa giuridica da parte di avvocati esterni**

Nei limiti previsti dall'articolo 22 delle CGA, l'assicuratore garantisce l'assunzione dei seguenti costi (elenco esauriente):

- a. gli onorari degli avvocati necessari alla normale tariffa locale, esclusi gli onorari in funzione dell'esito;
- b. i costi delle perizie effettuate da Dextra o dal tribunale;
- c. le spese e gli emolumenti di giustizia e di mediazione a carico della persona assicurata;
- d. le indennità giudiziarie accordate alla controparte e a carico della persona assicurata. Le spese o le indennità legali concesse alla persona assicurata spettano a GMA SA;
- e. le spese di trasferta della persona assicurata in caso di citazione a comparire in giudizio, a condizione che tali spese (tariffa dei trasporti pubblici) siano superiori a Fr. 100.–. In caso di trasferta all'estero, i costi vengono rimborsati se concordati in anticipo con Dextra;
- f. le spese per il recupero dell'indennizzo concesso alla persona assicurata, fino all'ottenimento di un atto di carenza di beni provvisorio o definitivo o di una comminatoria di fallimento.

Tali spese sono assunte fino a un massimo di Fr. 300 000.– per i sinistri assicurati con foro giuridico in Svizzera, negli Stati membri dell'UE (Unione Europea), dell'AELS (Associazione Europea di Libero Scambio) o nel Regno Unito.

Per altri casi che si verificano al di fuori di queste aree territoriali, la copertura massima ammonta a Fr. 50 000.–.

Se da uno stesso sinistro o da fatti ad esso connessi scaturiscono più litigi, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

### **Sinistri che richiedono l'intervento del fornitore di assistenza**

Se necessario e previo accordo della persona assicurata, Dextra contatterà il fornitore di assistenza per l'attuazione di adeguate misure di limitazione dei danni.

### **Limitazioni di copertura**

I rischi e i litigi non menzionati nel presente catalogo non sono assicurati.

La copertura è esclusa anche in caso di litigi con avvocati, periti ecc. incaricati in un caso autorizzato da Dextra, nonché in caso di controversie con Dextra.

Le prestazioni e le spese seguenti non sono assicurate:

- le spese spettanti a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe inflitte alla persona assicurata.

## **5. Assistenza per la gestione dei dati digitali dopo il decesso (art. 11 cpv. 2 let. e delle CGA)**

In caso di decesso di una persona assicurata, un servizio di assistenza telefonica è a disposizione delle persone assicurate superstiti o degli eredi legali per consigliarli e assisterli per:

- la verifica e l'identificazione degli strumenti e degli account online precedentemente utilizzati dalla persona defunta;
- la cancellazione o il trasferimento a terzi degli account e dei profili della persona defunta.

## **6. Definizioni dei termini utilizzati**

### **Cavallo di Troia**

Un «cavallo di Troia» è un programma maligno, spesso concepito per rubare dati personali e accedere al computer tramite e-mail infette o siti web piratati.

### **Cybermobbing**

Il cybermobbing designa le molestie, gli insulti, le minacce o le umiliazioni ripetute via Internet e i servizi di telefonia mobile (ad es. messaggistica istantanea) per un lungo periodo di tempo, che causano un grave pregiudizio alla personalità della vittima.

### **Termine di attesa**

Il termine di attesa è il periodo iniziale dopo l'entrata in vigore del contratto, durante il quale determinate prestazioni assicurative non sono coperte.

### **Hacking**

Il termine hacking o pirataggio informatico designa l'introduzione in un sistema informatico da parte di uno o più hacker. Questi sfruttano le vulnerabilità e le lacune dei sistemi per penetrarli in modo discreto e modificarne il contenuto o la struttura.

### **Pagamento senza contatto (contactless)**

Si tratta di un metodo di pagamento computerizzato che non richiede l'inserimento di un codice PIN.

### **Phishing**

Il phishing designa il recupero illecito di informazioni presso utenti di Internet, ad esempio tramite indirizzi Internet falsi, e-mail o messaggi SMS falsi, allo scopo di indurre la vittima a inserire dati personali come le password o i numeri di carte di credito, per poi derubare denaro. Uno degli stratagemmi più diffusi è l'imitazione della pagina web di un'azienda di fiducia.

### **Pharming**

Il pharming è una tecnica simile al phishing. Consiste nel piratare un indirizzo di un computer per reindirizzare l'utente di Internet, a sua insaputa, verso un sito diverso da quello in cui voleva recarsi per sottrargli i dati d'identificazione.



**Piattaforma di protezione digitale «MyCyberProtect»**

Questa piattaforma online, accessibile da computer, tablet o smartphone, consente di registrare i dati personali da monitorare, di consultare i diari di bordo per tracciare il grado di esposizione al rischio dei dati inseriti e di scaricare vari software di protezione.

**Ransomware**

Il ransomware è un software informatico dannoso che cripta e blocca i file contenuti in un computer. L'hacker (pirata) chiede poi il versamento di un riscatto (il più delle volte sotto forma di pagamento in valuta virtuale come il Bitcoin) per sbloccare i dati.

**Sinistri informatici**

Danni subiti dalla persona assicurata in relazione a un'attività criminale informatica coperta dall'assicurazione.

**Skimming**

Lo skimming si riferisce alla manomissione dei distributori automatici di banconote (bancomat) o dei terminali di pagamento nei negozi o nelle stazioni di servizio. Uno speciale dispositivo è inserito negli apparecchi per copiare la banda magnetica della carta bancaria e il codice PIN allo scopo di effettuare prelievi abusivi di denaro contante.

**Usurpazione d'identità in Internet**

Utilizzo da parte di terzi, all'insaputa della persona assicurata, del suo stato civile (cognome, nome, data di nascita) o di altri dati d'identificazione o di autenticazione della sua identità su Internet per scopi illeciti o dolosi che arrecano un pregiudizio o un danno alla persona assicurata.